



NOTA PER L'AUDIZIONE DINANZI
ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

4 dicembre 2007

PREMESSA

Dietro il termine generico di *disagio urbano* si nasconde una complessa varietà di fenomeni che incidono fortemente sulla maggiore o minore vivibilità delle aree urbane e sulla percezione di maggiore o minore sicurezza da parte dei cittadini che vi risiedono.

Il traffico, il problema del parcheggio, l'inquinamento dell'aria, le cattive condizioni delle strade o la loro scarsa illuminazione, il rumore, i rifiuti abbandonati, le scritte sui muri, il disagio abitativo, il costo della vita e la disoccupazione ma soprattutto il rischio criminalità sono tutti fattori egualmente riconducibili alla complessa problematica del *disagio urbano*.

La sicurezza urbana diventa così non solo una questione afferente alla prevenzione e alla repressione di polizia, ma si lega sempre più alla qualità della vita, a migliori servizi sociali, a progetti di area per il lavoro e lo sviluppo, a politiche di intervento per le vittime dei reati, ai programmi di risanamento del degrado urbano, a nuove prospettive di educazione e promozione sociale, al contenimento dell'emarginazione sociale.

L'impegno diretto dei Sindaci e dei Comuni su questo fronte risulta essere direttamente proporzionale ai profondi cambiamenti demografici, sociali, culturali, verificatisi in questi anni fra le mura delle nostre città che mettono in crisi un modello standard di prevenzione e repressione della criminalità in favore della differenziazione degli interventi attraverso la definizione di adeguate politiche di welfare per contenere appunto il dilagare del disagio urbano.

Il disagio urbano infatti è al contempo causa ed effetto di reati e/o comportamenti criminosi che hanno un impatto rilevante sia sulla cittadinanza che sulle amministrazioni locali come lo spaccio di droga, lo sfruttamento della prostituzione, fino alle nuove forme di schiavitù, cui si aggiungono l'immigrazione clandestina e il nomadismo e l'aumento dei reati predatori (furti e rapine), che ha conosciuto la maggiore impennata negli ultimi anni.

In base all'*Indagine sullo stato della sicurezza in Italia* effettuata nel mese di maggio 2007 dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno risulta infatti che tra i reati commessi, il furto resta l'attività criminosa maggioritaria (dal 52,86% degli eventi delittuosi del 2005 si è passati nel 2006 al 53,07%), seguito a notevole distanza da: danneggiamenti e incendi dolosi (12,66% nel 2005 e 13,78% nel 2006), omicidi e tentati omicidi, lesioni dolose, rapine, estorsioni, furti in abitazioni, ecc.

Purtroppo però i cosiddetti "fenomeni di crimine violento" sono saliti alla ribalta della cronaca: i delitti di pedofilia, la violenza sessuale, la violenza giovanile delle baby gang. La quantità di sequestri di stupefacenti inoltre conferma una tendenza all'aumento della domanda di marijuana e di cocaina, sempre più preferita all'eroina. La criminalità organizzata di tipo mafioso ha continuato a caratterizzare il panorama criminale nazionale secondo modelli in continua evoluzione, privilegiando un sostanziale radicamento sul territorio d'influenza e mantenendo un'elevata capacità di mimetizzazione, allo scopo di infiltrarsi nel tessuto economico-finanziario.

I sodalizi criminali più strutturati quali "cosa nostra", 'ndrangheta, camorra e criminalità organizzata pugliese rappresentano sempre una grave minaccia per la società e per lo sviluppo economico del sud Italia, poiché esercitano una pervasiva azione di controllo del territorio accompagnata da costanti tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto politico locale.

Nelle aree a minore assoggettamento mafioso è da segnalare la presenza di criminali di provenienza straniera, in particolare dell'est Europa, dell'area balcanica, del continente asiatico, del nord Africa e del sud America; queste cosiddette nuove mafie, che presentano caratteristiche proprie a seconda dell'etnia di appartenenza, sono sempre più dedite al traffico di stupefacenti, al traffico di immigrati

clandestini, alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e lavorativo, nonché ai reati predatori (furti e rapine in abitazioni ed esercizi commerciali).

LE MISURE DI CONTRASTO

Ad alcuni di questi fenomeni si sta già cercando di opporre misure concrete.

La prostituzione e la tratta delle donne

La “tratta delle donne” rappresenta una delle nuove forme di schiavitù a cui la cronaca quotidiana ci ha abituato e si inserisce in un contesto già di per sé problematico come lo sfruttamento della prostituzione. Per queste donne, completamente in balia della criminalità organizzata che ne controlla il traffico, si può parlare di vera e propria riduzione in schiavitù, sia a livello fisico che psichico: si trovano prive di ogni riferimento in un paese di cui non conoscono la lingua, sottoposte a continue vessazioni e violenze, obbligate a prostituirsi, tenute senza denaro, segregate in casa quando non lavorano, senza nessun riferimento topografico cittadino, soggette a continui trasferimenti e spostamenti. Essendo prevalentemente immigrate clandestine, praticamente non esistono, almeno sino al momento in cui non decidono di denunciare gli aguzzini e porsi sotto la tutela delle autorità.

Per questo motivo il fenomeno tratta non è correttamente quantificabile: inizia a prendere corpo nei primi anni novanta e si stima, che attualmente, nel nostro Paese siano circa 5000 le donne che ne sono oggetto, ma il numero è in continua crescita.

Ovviamente il lucroso mercato della prostituzione non è alimentato esclusivamente dalle vittime della tratta. A distanza di circa 10/12 anni dall'avvio degli studi sul problema prostituzione, gli orientamenti prevalenti a livello nazionale ed europeo sono sostanzialmente tre: quello che si rifà al modello legislativo neo-proibizionista svedese che criminalizza il cliente, quello riconducibile al modello neo-regolamentarista olandese che riconosce la professione di *sex workers* e quello più semplicemente abolizionista, secondo il quale andrebbero adottate leggi che vietino penalmente la prostituzione in quanto reato e non solo il suo sfruttamento.

In ciascuno dei singoli patti per la sicurezza sottoscritti dalla principali città italiane con l'amministrazione dell'Interno per contrastare la prostituzione di strada vengono previsti servizi coordinati tra forze dell'ordine e polizia municipale per il controllo nei luoghi dove il fenomeno è maggiormente diffuso - molto spesso, per non lasciar nulla al caso, si elencano addirittura le principali vie interessate dal fenomeno - anche allo scopo di verificare situazioni di irregolarità nelle presenze sul territorio nazionale che possono essere connesse a forme di sfruttamento. Ne consegue che un fenomeno come la prostituzione non può essere affrontato in maniera disgiunta da altre fenomenologie criminali come l'immigrazione clandestina e la riduzione in schiavitù di altri esseri umani.

Il traffico di esseri umani e l'accattonaggio

Le strade delle nostre città sono piene di mendicanti storpi e mutilati, poiché, dopo la prostituzione coatta, ora il racket ha scoperto il redditizio e meno rischioso commercio dei mendicanti (le cosiddette “forme di mendacità organizzata”). Il traffico degli esseri umani è secondo i rapporti delle Nazioni Unite, la terza attività criminale più redditizia del mondo, dopo il commercio di armi e droga, con guadagni che sfiorano i 12,5 miliardi di dollari all'anno.

In Italia ci sono circa 2.930 procedimenti aperti per la tratta, il commercio, la vendita e l'acquisto di esseri umani, oltre 8.000 sono gli indagati per questo reato e l'accusa per tutti è di riduzione in schiavitù.

A tal proposito, l'art. 1 del DDL sulla sicurezza urbana irridigisce le disposizioni contenute nel codice penale.

La norma introduce una nuova fattispecie di reato, con la previsione dell'art. 600 *octies* c.p. "Impiego dei minori nell'accattonaggio" che punisce chi si avvale di una persona minore di quattordici anni per mendicare e chi permette che il minore sottoposto alla sua autorità o affidato alla sua custodia venga sfruttato per mendicare.

Per le fattispecie di reato di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale viene prevista dal nuovo art. 602 *bis* la perdita della potestà di genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura nel caso in cui questi reati vengano commessi dal genitore o dal tutore.

L'art. 2 introduce la responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori e interviene sull'art. 112 del codice penale prevedendo l'applicabilità nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato dell'aggravante prevista. Spetterà al giudice al momento di comminare la pena, valutare la reale gravità dei fatti.

Con l'art. 3 si intende concorrere alla definizione di una politica attenta alle esigenze di tutela, assistenza e protezione dei più deboli, anche attraverso il rifinanziamento di appositi fondi:

- quello previsto dall'art. 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216 "*Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose*",
- quello previsto dall'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 "*Misure contro la tratta di persone*", destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale.

Viene inoltre prevista l'introduzione di un nuovo comma 2 *bis* al "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", in cui si prevede la possibilità di rilasciare uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria alle vittime di violenza familiare extracomunitarie, per consentir loro di sottrarsi agli abusi e partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

Il nomadismo

Anche se rom, sinti e altre comunità nomadi sono in Italia in alcuni casi da più di trent'anni, non esistono dati aggiornati (sarebbero il 2 per mille della popolazione italiana) e soprattutto non esiste nessuna legge nazionale che affronti il tema.

Pertanto, in assenza di una legge-quadro nazionale, i Comuni affrontano il problema in maniera differenziata, avvalendosi, talora, dei poteri straordinari previsti in materia di protezione civile per ovviare alle difficoltà amministrative e pervenire rapidamente alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta dei nomadi.

La questione, fortemente avvertita, è stata specificamente affrontata nei Patti per la Sicurezza summenzionati.

In particolare, il *Patto per Milano Sicura*, tra le priorità (art.1), contempla la promozione di azioni volte al contenimento e alla risoluzione dei problemi legati ai campi nomadi non autorizzati.

In attuazione del "Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza ROM nella città di Milano", viene prevista la costituzione, a cura del Prefetto in qualità di Commissario Straordinario, di un "Gruppo di Lavoro" per un'analisi del fenomeno ai fini della conseguente localizzazione degli insediamenti anche in relazione alle capacità di assorbimento di ciascun territorio.

Analogamente, il *Patto per Roma Sicura* promuove la costituzione, presso la Prefettura di Roma, di una Commissione incaricata di attuare appositi interventi risolutivi attraverso la realizzazione di "villaggi della solidarietà" e programmi di abbattimento di insediamenti abusivi con successiva riqualificazione delle aree liberate.

Gli interventi verranno effettuati avvalendosi del “fondo speciale” previsto nell’ambito dei Patti suddetti, cui affluiranno le risorse messe a disposizione dagli enti locali ed accreditate alle Prefetture in riferimento.

L’*Intesa interistituzionale per la sicurezza dell’Area Metropolitana di Bologna* prevede azioni integrate tra Forze di Polizia territoriali e Polizia Municipale per un costante monitoraggio degli insediamenti abusivi ai fini dell’adozione di specifici interventi di contenimento, nonché di iniziative di inclusione sociale.

Nel *Patto per Bari Sicura*, il Comune si impegna ad attrezzare il campo nomadi con idonei servizi anche al fine di evitare gli insediamenti abusivi, situazioni di degrado ed incompatibilità con i residenti. Viene, inoltre, attribuito al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, anche il compito di monitorare il fenomeno del nomadismo e di sviluppare iniziative di sostegno nei settori dell’istruzione, socio-sanitario, assistenziale ed abitativo.

Il degrado urbano, i “writers” e i problemi legati alla vita notturna

Con il termine di degrado urbano ci si riferisce a quell’insieme di comportamenti o quei fenomeni che, nel manifestarsi, violano le norme condivise riguardanti gli spazi pubblici. Per fare alcuni esempi, rientrano in questa definizione: i graffiti sui muri, l’accumulo di sporcizia e rifiuti in strada, gli edifici abbandonati o in cattive condizioni, le cabine telefoniche e le panchine danneggiate, le carcasse di biciclette o motociclette abbandonate. Il disordine sociale riguarda la presenza nel territorio di particolari soggetti potenzialmente pericolosi o semplicemente fastidiosi che suscitano ansia, intolleranza e paura nella collettività. Esempi di questo tipo sono dati dalla presenza di tossicodipendenti, prostitute, vagabondi, gruppi di persone che molestano residenti e passanti o che provocano rumori assordanti. Rientrano inoltre convenzionalmente tra i fenomeni di degrado urbano alcuni aspetti legati alla viabilità (buche, fognature non funzionanti) o al traffico (soste “selvagge”, parcheggi non autorizzati) che, unitamente ai precedenti, rafforzano nei cittadini l’immagine di una città scarsamente vivibile.

Particolarmente avvertito inoltre è il problema connesso all’imbrattamento e/o deturpamento di beni pubblici (muri, panchine, mezzi pubblici, contenitori per rifiuti), anche di interesse culturale, ad opera dei c.d. “writers”.

Ora l’art. 4 del DDL sulla sicurezza urbana prevede l’inasprimento della pena per il reato di danneggiamento su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, attraverso l’introduzione del n. 3 bis al comma 2 dell’art. 635 c.p. In questo caso la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa.

L’art. 5 invece prevede al comma 2 dell’art. 639 c.p. un aumento di pena per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui qualora ciò avvenga a danno di immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale e se pregiudica il decoro urbano.

Con l’art. 6 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi degli artt. 633 c.p. e 20 del codice della strada, il sindaco per le strade urbane ed il prefetto per quelle extraurbane, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese (o di prestazione di idonea garanzia).

Tali prescrizioni vengono estese all’esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia e il decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

Qualora si tratti di occupazione a fini di commercio, è prevista la trasmissione del relativo verbale di accertamento agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Grazie a questa norma anche l'occupazione abusiva della sede stradale riceve tutela, visto che la normativa vigente in materia di occupazioni abusive (art. 633 c.p.) puniva l'invasione arbitraria di edifici e terreni ma non quella della sede stradale, di per sé fruibile a tutti.

Per le amministrazioni comunali, infine, è divenuto indispensabile poter disporre di strumenti efficaci per arginare una serie di comportamenti che, pur non rappresentando illeciti penalmente rilevanti, tuttavia ingenerano turbamenti alla collettività, specie nelle ore notturne. Si pensi agli schiamazzi ed al conseguente disturbo della quiete pubblica nei luoghi di aggregazione dei giovani, all'abbandono nei pressi degli esercizi pubblici di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande che di frequente vengono utilizzati nelle colluttazioni che si verificano in detti luoghi.

Putroppo i provvedimenti normativi adottati per limitare la vendita di alcolici oltre un certo orario non stanno dando i risultati attesi.

L'abusivismo commerciale e la contraffazione

La produzione e la vendita di merci contraffatte costituiscono un problema sociale di grande portata che investe direttamente le nostre città ed in particolare l'attività della Polizia Municipale.

La contraffazione è un fenomeno molto complesso che investe gli Enti Locali in quanto sono sovente posti sotto accusa dalle associazioni dei commercianti che denunciano un intervento non adeguato ad arginare e reprimere le attività illecite connesse a questo fenomeno e che causano un grave danno:

- alle imprese titolari dei marchi con conseguente indebolimento della posizione di mercato;
- al tessuto economico locale;
- alla rete commerciale in quanto viene favorito il fenomeno della concorrenza sleale;
- alla tutela dei consumatori.

A tutto questo consegue la riduzione degli standard di qualità, un rischio per la salute e la sicurezza pubblica quando la contraffazione viene effettuata sui prodotti alimentari e nei farmaci, lo sfruttamento dei lavoratori clandestini, l'aumento dei fenomeni di riciclaggio e un danno per lo Stato in ragione della diminuzione delle entrate e dell'evasione fiscale.

Nei Comuni purtroppo mancano molto spesso risorse adeguate per far fronte al fenomeno della contraffazione ed in particolare si segnala:

- carenza di organici da adibire ai controlli;
- personale non adeguatamente formato: la normativa è complessa e di difficile applicazione;
- carenza di risorse economiche: gli interventi comportano per i Comuni solo spese e generalmente nessun incasso in quanto gli autori degli illeciti sono sovente persone extracomunitarie;
- limite della competenza territoriale: impossibilità di raggiungere il luogo dove il fenomeno ha origine (luoghi di produzione, grossisti, smistamento delle merci ecc...) in quanto gli interventi della Polizia Municipale devono essere limitati al territorio comunale;
- problematiche connesse agli extracomunitari: identificazione delle persone, controllo sulla falsificazione dei documenti, scarsa collaborazione degli uffici stranieri della Questura che sono, a loro volta, carenti di organico, normativa complessa ecc...;
- rischi professionali: reazioni violente nei confronti del personale che opera in questi ambiti, messe in atto sia dai trasgressori che dai cittadini che assistono agli interventi di sequestro della merce.

Non è, quindi, sufficiente stabilire, con una norma di legge, il principio che la Polizia Municipale è organo preposto alla lotta alla contraffazione e al commercio abusivo, ma occorre:

- aggiornare e coordinare la normativa vigente in un Testo Unico di facile applicazione;
- prevedere risorse adeguate sia di personale che economiche per i Comuni che intendono portare avanti una lotta adeguata alla contraffazione;
- individuare con chiarezza i compiti e i limiti del personale della Polizia Municipale, anche attraverso una modifica dell'art. 57 del c.p.p. che ancora limita la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria del personale della Polizia Municipale all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e all'orario di servizio;
- formare adeguatamente il personale che deve operare;
- prevedere forme di collaborazione reale tra le diverse forze di polizia impegnate in questa lotta.

Per contribuire al contrasto di questo particolare fenomeno si stanno avviando iniziative congiunte ANCI -Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

LE PROPOSTE DELL'ANCI

Il problema è oggi quello di trovare un modello gestionale appropriato per la sicurezza urbana, verificando anche quelle che sono le competenze dei vari Enti, tendendo ad avvicinare nella soluzione della questione, le istituzioni locali a quelle statali e soprattutto individuare che cosa possono fare in questo quadro le Autonomie Locali.

L'intento dell'ANCI è quello di ribadire il forte ruolo dei Comuni in materia di sicurezza urbana, che va rappresentato e rafforzato e perciò **SI AUSPICA CHE I PROGETTI DI LEGGE TUTTORA ALL'ESAME DELLE CAMERE (DDL SULLA SICUREZZA URBANA E PROPOSTA DI RIFORMA DELLA POLIZIA LOCALE) VENGAANO CELERMENTE APPROVATI.**

Ma soprattutto si vuole richiamare la necessità che a tutte le politiche di welfare e a tutti i soggetti trasversalmente e a vario titolo coinvolti nell'opera di prevenzione del degrado urbano e di salvaguardia della sicurezza dei nostri territori vengano destinate e garantite, fin dalla prossima legge finanziaria, **RISORSE PIÙ ADEGUATE PER FAR FRONTE AI NUMEROSI COSTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAL DISAGIO URBANO.**

Non è infatti corretto pensare che le amministrazioni comunali intervengano solo sostenendo i costi per il personale di polizia preposto (effettivo ed ausiliario), in realtà l'area di azione è assai più estesa, a titolo esemplificativo si riportano alcune misure realizzate dai comuni che hanno una specifica ricaduta nella riduzione del disagio urbano:

- le telecamere di videosorveglianza, particolarmente utili per risalire agli autori di comportamenti criminali (es. aggressione nella metropolitana di Roma e conseguente identificazione delle colpevoli riprese mentre si allontanavano), nonché valido strumento di deterrenza oltre che di presidio del territorio;
- l'adeguamento dei sistemi informatici (hardware e software) da destinare alle forze di polizia;
- la formazione del personale di polizia locale e l'educazione civica e stradale dei giovani;
- gli interventi di riqualificazione urbana (illuminazione pubblica, realizzazione di parchi e giardini);
- il ripristino del decoro urbano a seguito di episodi di imbrattamento o danneggiamento;
- la realizzazione di centri di accoglienza e luoghi di socializzazione;

- il finanziamento di centri di assistenza alle vittime di reati e sportelli di ascolto e consulenza per la sicurezza.

L'ANCI, nell'ambito del Coordinamento delle Città Metropolitane, sta avviando il monitoraggio delle spese di parte corrente e per investimenti che i Comuni sostengono per garantire ai cittadini misure integrate di sicurezza, al fine di pervenire ad una formulazione di sicurezza urbana integrata, partecipata ed il più possibile rispondente alle reali esigenze del territorio e della cittadinanza.

SI SEGNALE, INFINE, CHE TRA LE PROPOSTE EMENDATIVE ALLA LEGGE FINANZIARIA L'ANCI HA PROPOSTO DI ESCLUDERE DAL PATTO DI STABILITÀ LE SPESE LEGATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

Gli ulteriori emendamenti alla legge finanziaria 2008

Pur ribadendo l'urgenza di destinare adeguate risorse a favore della sicurezza urbana, l'ANCI, nel corso della fase emendativa del testo di legge finanziaria 2008, ha ritenuto di presentare una proposta di emendamento che non comportasse ulteriori oneri a carico della spesa pubblica ma che si limitasse a "dirottare" una quota delle somme già stanziata.

Art. 39

(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico)

1. Per l'anno 2008, è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Emendamento

Aggiungere dopo il termine sicurezza l'aggettivo urbana

Motivazione

Il termine sicurezza in tale contesto risulta eccessivamente generico e necessita di una qualificazione: appare opportuno, anche in seguito alle numerose istanze provenienti in questo senso dalle amministrazioni locali, destinare una parte delle risorse previste a misure a favore della sicurezza delle città e dei cittadini.

La seconda proposta di emendamento presentata mira invece a coinvolgere l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nella definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse finalizzate a contrastare l'esclusione sociale negli spazi urbani.

Art. 124

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)

3. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito come segue:

“342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.”.

Emendamento

Inserire dopo le parole *Ministro dello sviluppo economico*, le parole *sentite* le regioni interessate e d'intesa con l'ANCI

Motivazione

L'attività di identificazione e perimetrazione delle singole zone franche non può avvenire senza il coinvolgimento delle Regioni - originariamente inserite nel comma 342 - e dei Comuni interessati.